



Egr. Sig.  
**Alberto Prospero**  
Via Quintino Sella, 12  
13900 - BIELLA

Biella, 24.02.2022

Oggetto: **DELEGA DI FUNZIONI AI SENSI DELL'ART. 16 D.Lgs. 81/2008 ai fini della sicurezza relativo all'addendum al contratto sottoscritto tra la società Ener.bit e il Comune di Bioglio rep. n° 1928 del 24/02/2022**

Egr. Sig. Alberto Prospero,

-visto l'organigramma aziendale e viste le Sue funzioni di Direttore Tecnico e quindi considerati i poteri gestionali di cui al Suo mansionario specifico;

-dato atto che la giurisprudenza consolidata chiarisce che le società a totale partecipazione pubblica – cosiddette *in house* -, sono sprovviste di «terzietà» nei confronti dell'ente di appartenenza e sono da considerarsi dunque solo formalmente soggetti privati ed autonomi e dunque, in presenza dei requisiti che identificano l'*in house contract*, deve essere negata la terzietà dell'ente pubblico all'operato della società partecipata, da considerarsi una *longa manus*, una 'mera articolazione della pubblica amministrazione;

-considerato che il Comune di Bioglio ha provveduto all'iscrizione dell'ente locale nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano con elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016 tramite la domanda di iscrizione n. ID287 prot. 10962 del 05/02/2018;

-vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 01 del 24/01/2022 con la quale si autorizza la delega di funzioni del datore di lavoro avente effetto dal 24/02/2022 sino alla durata dell'Addendum al contratto per la conduzione del servizio di illuminazione pubblica erogata dal comune e per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, di messa a norma e di adeguamento normativo sugli impianti comunali o nella disponibilità nel comune di Bioglio" rep. n° 1928 del 24/02/2022, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione,

con la presente **Le confermiamo lo svolgimento del ruolo di "dirigente" esclusivamente ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. delegandoLe le funzioni del datore di lavoro previste dagli artt. 18, 26 e 96 del D.Lgs. 81/2008 a far data dal 24/02/2022 e relativamente alle prestazioni di cui al contratto sottoscritto tra la società Ener.bit srl e il comune di Bioglio rep. n° 1928 del 24/02/2022.**

**Tale ruolo deve ricomprendere anche la funzione di Unità Responsabile di Impianto (URI) ossia il soggetto con responsabilità di gestire l'impianto durante il normale esercizio dello stesso, vale a dire in tutte le condizioni in cui sull'impianto non si eseguano lavori di alcun genere, con la funzione di pianificare e programmare i lavori.** Tale figura è introdotta dalla norma tecnica CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" e la norma CEI EN 50110-1 "Esercizio degli impianti elettrici" che prescrivono prima di poter eseguire qualsiasi lavoro elettrico, che l'Unità Responsabile dell'Impianto (URI) individui il Responsabile dell'Impianto (RI). Il Responsabile dell'Impianto (RI) è definito nella norma CEI 11-27 come: "Persona designata alla più alta responsabilità dell'esercizio dell'impianto elettrico" sino alla durata del contratto sottoscritto tra la società Ener.bit srl e il Comune di Bioglio rep. n° 1928 del 24/02/2022.

**Restano non delegabili le seguenti attività previste dall'art. 17 del D.lgs. 81/2008:**

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;  
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Le ricordiamo che i suoi obblighi sono quelli previsti dagli articoli 18, 26 e 96 del suddetto decreto di seguito riportati:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 del suddetto decreto, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- aggiornare il registro infortuni;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 81/08;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs.

81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del Medico competente) del D.Lgs. 81/08;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 dello stesso decreto, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE del D.Lgs. 81/08;
- predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per il dirigente di provvedere ad ogni ulteriore adempimento in materia di sicurezza previsto a suo carico dal D.Lgs. 81/08.

**Si da atto che con la presenta delega di funzioni Le si attribuisce al contempo la necessaria autonomia di spesa connessa con lo svolgimento delle funzioni in oggetto delegate.**

Voglia restituire copia della presente firmata per presa visione.

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore**

**Paolo MAGGIA**

Per accettazione

**Alberto PROSPERO**